

Polizza di Assicurazione

Ordine Professionale

Responsabilità civile Patrimoniale Verso Terzi e Tutela Legale

Polizza n. IFL0000XXX

Codice fiscale - part. IVA:

Decorrenza - Scadenza dalle ore 24 del XX/XX/XXXX alle ore 24 del XX/XX/XXXX

Attività professionale: rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento dell'attività prevista dallo statuto, regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla legge inclusa l'attività dell'Organo di Disciplina correlati all'Ordine Contraente. L'attività relativa agli obblighi e alle responsabilità in materia di antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza per quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs n.33 del 14.03.2013 e s.m.i.

□ SEZIONE RC PATRIMONIALE VERSO TERZI: attiva / non attiva

Massimale:

Rc Patrimoniale euro XXXXXXX per Sinistro ed in aggregato per Periodo Assicurativo

Franchigia: XXXXXX

Periodo di garanzia retroattiva: illimitata

Formazione del Premio Premio imponibile Rc Patrimoniale (alla firma) € xxx,xx

Imposte Rc Patrimoniale (22,25%) (alla firma)

€ xxx,xx

Premio lordo Rc Patrimoniale (alla firma)

€ xxx,xx

□ SEZIONE TUTELA LEGALE: attiva/non attiva

Massimale:

Tutela Legale euro xxxxxxx per Sinistro e

euro 200.000,00 in aggregato per Periodo Assicurativo

Periodo di garanzia retroattiva: 2 anni

Formazione del Premio Premio imponibile Tutela Legale (alla firma) € xxx,xx

Imposte Tutela Legale (21,25%) (alla firma)
€ xxx,xx

Premio lordo Tutela Legale (alla firma)
€ xxx,xx

Formazione del Premio Premio imponibile totale (alla firma) € xxx,xx

Assicuratore AIG EUROPE S.A.

Broker: Xxxx S.p.A.

Testo di Polizza: Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi e/o Tutela Legale_vers.ottobre2019



Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C., il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, anche per conto dell'Assicurato dichiara:

Di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di Assicurazione, copia del Set Informativo, in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469; Allegato 3 e Allegato 4 di Xxxx Spa; Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR.

- ha preso visione ed accettare le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni denominate Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi e/o Tutela Legale_vers. ottobre2019.
- che alla domanda: "Negli ultimi 3 anni è iniziata o si è conclusa alcuna vertenza legale (richiesta di risarcimento di carattere civile o procedimento di carattere penale) nei confronti degli Assicurati?" Ho risposto: SI /NO
- che alla domanda: "Gli Assicurati sono a conoscenza di qualsiasi manifestazione scritta riguardante l'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti degli stessi?" Ho risposto: SI /NO

CONTRAENTE/ASSICURATO

CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETÀ

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio; Art. 2 Altre assicurazioni; Art. 5 Aggravamento del Rischio; Art. 7 Durata dell'Assicurazione; Art. 10 Soggetti non considerati Terzi; Art. 14 Sanzioni internazionali - Clausola OFAC - Sezione Responsabilità Civile Patrimoniale: Art. 20 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia; 21 Esclusioni della garanzia Rc Patrimoniale; Art. 25 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Sezione Tutela Legale: Art. 26 Spese Assicurate; Art 28 Casi Assicurati; Art. 29 Esclusioni; Art. 30 Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo; Art. 31 Retroattività; Art.32 Denuncia del Sinistro; Art. 33 Gestione del Sinistro/Caso assicurativo; Art. 35 Anticipo indennizzi; Art. 36 Disaccordo sulla gestione del Sinistro/Caso assicurativo LA SOCIETÀ CONTRAENTE/ASSICURATO Alg EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali son indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.
La presente Polizza è emessa a Milano, il Fanno parte integrante nr. pagine.
Il versamento di € è stato effettuato a mani del Broker il



Definizioni

Attività professionale:

Blue Underwriting Agency Srl

Atto illecito

Circostanza

Contraente

Danno

Danni Materiali

Contravvenzione

Contributo Unificato:

Copertura Assicurativa:

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale;; qualsiasi persona fisica che ha ricoperto o ricopra al momento della sottoscrizione della presente Polizza la carica di: Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore, Direttore Generale, Sindaco, Dirigente, Quadro; qualsiasi dipendente, passato e presente, degli organi istituzionali in relazione allo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni, attribuite dalla Contraente; quali a titolo esemplificativo (Il Dirigente preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari; Il Responsabile del Piano Anticorruzione; Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; RUP ecc). Assicurazione il contratto di Assicurazione. Assistenza giudiziale: attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia e/o del procedimento. Assistenza stragiudiziale:

attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento dell'attività prevista dallo statuto, regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla legge inclusa l'attività dell'Organo di Disciplina correlati all'Ordine Contraente. L'attività relativa agli obblighi e alle responsabilità in materia di antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza per quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs n.33 del 14.03.2013 e s.m.i.

qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante omissione compiuta da un dipendente o amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente

Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di AIG Europe S.A., con sede in Milano, via San Vittore, 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.

Qualsiasi manifestazione scritta riguardante l'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato

il soggetto che stipula l'Assicurazione ossia l'Ordine Professionale il reato la cui sussistenza è punita con l'arresto e/o l'ammenda

tassazione sulle spese degli atti giudiziari previsto dalla legge 23.12.1999,

nr. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28 s.m.i.

la/e copertura/e assicurativa/e prevista/e dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza in base alla quale la Società si impegna a pagare

l'Indennizzo all'Assicurato.

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica, compreso il danno da sofferenza psichica che non sia conseguenza di un Danno Materiale

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.



il reato punito con la reclusione e/o la multa; è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi,

il reato punito con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa; qualsiasi delitto

all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o

qualificazione giuridica del Reato diversa da quella inizialmente enunciata

qualsiasi impiegato – presente, passato e futuro - anche a tempo determinato, o collaboratori anche esterni che abbiano un rapporto di mandato o servizio e che agiscano, nelle sue (loro) funzioni e nell'ambito dei suoi (loro) doveri per conto dell'Assicurato – anche quando assumano la funzione di Data Protection Officer ai sensi della normativa della legislazione in materia di protezione dei dati vigente ex regolamento UE n.

parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro

documento nel quale sono indicati i dati relativi

all'Assicurato/Contraente, l'Attività professionale svolta dall'Assicurato, le date di effetto e di scadenza della Polizza, l'eventuale Franchigia, il Massimale, il periodo di Retroattività e il Premio imponibile con le relative

ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo)

preterintenzionali.

2016/679 e s.m.i.

Imposte Governative.

Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.	
Legale:	professionista abilitato ad esercitare la professione forense	
Massimale:	La somma massima indicata nel Frontespizio di Polizza che la Società sarà tenuta a pagare in caso di Sinistro.	
Notizia di Reato:	per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del Procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di Reato, che consiste nell'informazione che un Reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di Reato, nel Registro delle notizie di Reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.	
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.	
Periodo Assicurativo:	periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nel Frontespizio di Polizza.	
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.	
Premio:	corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte del Rischio assunto in garanzia.	
Procedimento penale:	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.	
Reato:	violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.	
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai sensi di legge (a titolo esemplificativo e non limitativo: Artt. 2043 e ss. C.C. ed Art. 28 della Costituzione), inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa	
Responsabilità penale:	la responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai	
Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi e/o Tutela Legale_vers. ottobre2019		
•	A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano	

Sede Secondaria di AlG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Delitto colposo:

Delitto doloso:

Dipendente

Franchigia:

Frontespizio di Polizza:

Derubricazione del Reato:



sensi di legge a seguito di un comportamento lesivo di particolari interessi

tutelati dall'ordinamento come pubblici, cui consegue l'assoggettamento alla potestà unitiva dello Stato, mediante l'inflizione di una pena. Retroattività: periodo temporale, indicato nel Frontespizio di Polizza, antecedente la data di effetto del primo Periodo Assicurativo entro il quale devono essere accaduti i fatti denunciati nella Richiesta di Risarcimento o nella richiesta di attivazione delle garanzie di tutela legale pervenute in pendenza di Polizza. Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di prima adesione indicata nel Frontespizio di Polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla Polizza, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di Assicurazione stipulati in precedenza. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro. Richiesta di Risarcimento ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da terzi nei confronti del Contraente/Assicurato da cui derivino delle Perdite Patrimoniali Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza. Sinistro (per Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi) la Richiesta di Risarcimento rivolta all'Assicurato o qualsiasi Circostanza della quale l'Assicurato venga a conoscenza in vigenza di Polizza Sinistro/Caso assicurativo (per la Tutela Legale): il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale per il quale è prevista la Copertura Assicurativa Tutela Legale. Società/Assicuratore AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per L'Italia Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge. Spese liquidate: spese spettanti al Legale definite dal giudice in sede di sentenza. Spese di domiciliazione: spese del Legale che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto. Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal aiudice. Spese di giustizia: spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte). Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Tutela Legale: l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt.

Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi e/o Tutela Legale_vers. ottobre2019

Unico Sinistro:

163/4 e 173/4 e correlati.

fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Norme che regolano l'Assicurazione in generale valide per tutte le sezioni

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato riguardante circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Nel caso il Contraente/Assicurato dovesse acquistare, per lo stesso Rischio, più coperture con AIG EUROPE S.A., la massima esposizione per l'Assicuratore sarà quella relativa alla Polizza con il Massimale più elevato. La Società pertanto non considererà il cumulo di Massimali delle Polizze vigenti alla stessa data.

Art. 3 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, il quale dovrà avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza. Se il Contraente/Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 Premio

Il Premio annuo di Polizza è calcolato in base al numero degli iscritti dichiarati del Contraente in fase di attivazione.

Il Premio è unico e viene pagato per intero al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione. Il Premio può essere con bonifico o mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dal distributore.

Art. 5 Aggravamento e Diminuzione del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le raté successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 C.C.) con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.6 Recesso per Ripensamento in caso di vendita a distanza

Qualora l'Assicurazione venga conclusa mediante tecniche di vendita a distanza, l'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo dalla sottoscrizione dell'Assicurazione per esercitare il proprio diritto ripensamento, inviando una comunicazione per raccomandata A/R all'Assicuratore e/o anche per il tramite del Broker.

Art. 7 Durata dell'Assicurazione

La presente Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. La Polizza potrà essere rinnovata, senza soluzione di continuità, a condizione che il Rischio venga assunto nuovamente dall'Assicuratore secondo i criteri previsti e sempreché il pagamento venga effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 45° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 45 giorni. In caso di recesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società provvederà a rimborsare la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 Limiti di Indennizzo - Massimale

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta il massimo esborso della Società per:

- 1. per ogni Sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti;
- 2. per più Sinistri presentati agli Assicurati in tempi diversi che traggono origine da una stessa causa;

Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi e/o Tutela Legale_vers. ottobre2019

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano



3. per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero Sinistri presentate agli Assicurati nel medesimo periodo.

Art. 10 Soggetti non considerati Terzi.

Non sono considerati terzi:

- 1. il coniuge, l'unito civilmente, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori o soci;
- il Contraente (Ente di appartenenza);
- 3. gli Assicurati tra loro.

Art. 11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Per le eventuali vertenze inerenti la presente Polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 13 Clausola Broker

Al Broker Xxxx è stata affidata dal Contraente/Assicurato la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal suddetto Broker.

Ai sensi della legislazione vigente l'intermediario è autorizzato a incassare i Premi, o le rate del Premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Il pagamento del Premio eseguito in buona fede dal Contraente/Assicurato all'intermediario si considera come effettuato direttamente alla Società.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato. Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

Art. 14 Sanzioni internazionali - Clausola OFAC

La Società non è tenuta a fornire copertura e/o ad indennizzare alcuna Richiesta di Risarcimento e/o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art 15 Ambito territoriale

L'Assicurazione riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Art. 16 - Periodo di osservazione

Nel caso in cui alla scadenza dell'Assicurazione l'Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente/Assicurato avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 30 (trenta) giorni.

Per periodo di osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi Sinistro ricevuto per la prima volta durante tale periodo conseguente a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di Retroattività e anteriormente alla data di scadenza della Polizza.

L'Assicurato non avrà diritto al periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del Premio totale della presente Polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente Polizza o la Copertura Assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra Polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi Rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

Art. 17 - Termini per il pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale

La Sezione di Rc Patrimoniale della presente Polizza è nella forma di "Claims Made". Tale forma di copertura significa che la garanzia copre le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. Per maggiori dettagli si rimanda al seguente articolo 20.

Art. 17 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità Civile, a seguito di qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da terzi nei confronti dell'Assicurato in ordine all'Attività Professionale svolta. La copertura è estesa all'attività svolta dal Consiglio di Disciplina Territoriale regolamentato ai sensi di legge (DPR 07/08/2012 n. 137 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 18 Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per le attività svolte dall'Assicurato come componente di organi collegiali in genere, permanenti o temporanei, i cui compiti istituzionali siano complementari con quelli dell'Ente.

Art. 19 Estensione Privacy

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in materia di Protezione Dati vigente ex regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali, predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

Art. 20 Clausola "Claims made" – Inizio e termine dell'Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del Periodo Assicurativo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo Assicurativo o durante il periodo di Retroattività riportato nel Frontespizio di Polizza.

Art. 21 Esclusioni dell'Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- 1. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- 2. Danni Materiali di qualsiasi tipo;
- 3. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni vertenza derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- 4. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente Contraente;
- 5. mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;
- 6. penalità contrattuale in genere, sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- 7. fatti dolosi dell'Assicurato;
- 8. violazioni in materia fiscale e tributaria, sanzioni, multe, ammende e penali di qualsiasi natura;
- 9. responsabilità per danno erariale e/o in ogni caso innanzi alla Corte dei Conti;
- 10. connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto previsto dall'art. 18 attività di rappresentanza;
- 11. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 12. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque



- ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- 13. connessi o conseguenti a calunnia, ingiuria e/o diffamazione, anche nel caso in cui dette fattispecie siano accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art 2059 C.C. 185 e 198 C.P.
- 14. circostanze e/o richieste di risarcimento danni ricevute dall'Assicurato in data antecedentemente alla stipula della presente Assicurazione ossia la data di prima attivazione con AIG Europe SA se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità:
- 15. Danni e Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria e qualsiasi altra Attività professionale attinente, direttamente o indirettamente, l'ambito medico.
- 16. danni derivanti da responsabilità professionale attinente, direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell'attività privata del dipendente o amministratore dell'Assicurato;
- 17. danni attinenti, direttamente o indirettamente, la gestione di denaro, titoli o valori nonché da operazioni di investimento di qualsiasi natura;
- 18. vertenze tra Assicurati;

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività:
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 22 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

Art. 23 Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, la data della prima denuncia di Sinistro sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 24 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla Copertura Assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del Danno. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Art. 25 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve inviare denuncia scritta alla Società, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è Sinistro è stato portato a conoscenza del Broker indicato in Polizza.

La denuncia deve fornire le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte e deve essere inviata, a mezzo raccomandata, mail o PEC – alla Società entro 30 giorni da:

- ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- manifestazione di qualsiasi Circostanza;
 - L'eventuale Richiesta di Risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni di Circostanza sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo Assicurativo.

Considerato che la sezione Rc Patrimoniale è un'Assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa Polizza, l'omessa denuncia del Sinistro di Rc Patrimoniale durante il Periodo Assicurativo di Assicurazione fermo restando quanto precisato sopra può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

L'Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.

Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Norme che regolano l'Assicurazione della Tutela Legale

Art. 26 Spese Assicurate

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale nel Frontespizio di Polizza, il Rischio delle seguenti spese che l'Assicurato o il Contraente per conto dell'Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie e/o procedimenti relativi a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Tali oneri sono:

- le Spese Legali per l'intervento di un Legale incaricato della gestione Sinistro;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società;
- le spese di giustizia;
- le spese processuali nel processo penale ex art. 535 C.P.P.;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari (la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari se non ripetuto dalla controparte;
- le eventuali spese del Legale di controparte quali risultanti dalla Sentenza, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;

E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 32 Denuncia del Sinistro.

La Società non si assume il pagamento di:

- 1. multe, ammende e sanzioni in genere.
- 2. spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose.
- 3. spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte.
- 4. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.
- spese per procedimenti penali promossi dall'Assicurato e per la remissione della querela.
- 6. i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato che stabiliscono compensi professionali.

Art. 27 Persone Assicurate

Le Coperture Assicurative di cui all'Art. 26 Spese Assicurate vengono prestate per fatti inerenti allo svolgimento dei



propri incarichi e mansioni su incarico del Contraente a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato.

L'Assicurazione s'intende prestata a favore della totalità dei soggetti Assicurati come da definizione di Polizza. Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli Assicurati, le garanzie di Polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.

Art. 28 Casi Assicurati

A. Difesa Penale

sono garantite le spese per la difesa nei Procedimenti Penali per:

- 1. Delitti Colposi e Contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e prescrizione per decorrenza dei termini.
- 2. **Delitti Dolosi** ascritti all'Assicurato purché:
- l'Assicurato venga assolto (Art. 530 c.p.p.) con Sentenza Definitiva:
- Derubricazione a Reato Colposo;
- sia intervenuta archiviazione per infondatezza della Notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, eccetto i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

E' esclusa, inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Società, limitatamente ai delitti dolosi, non anticiperà alcuna somma fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato o vi sia stato provvedimento di archiviazione. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da Doloso a Colposo, l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le Spese Legali che la Società ha eventualmente anticipato.

B. Difesa Civile

È garantita l'Assistenza Giudiziale per sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato.

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del C.C. attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente relativa all'Attività Professionale dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:

ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta Assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
 dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta Assicurazione di Responsabilità Civile.

Qualora la compagnia di Responsabilità Civile non intenda assumere la gestione del danno come da art.1917 del C.C. la sezione Tutela legale opera in forma autonoma con libera scelta del legale.

C. Pacchetto Sicurezza

- 1. Difesa dell'Assicurato nei casi di contestazione dell'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs106 / 2009 (c.d. Sicurezza sul posto di lavoro). La Copertura Assicurativa opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. La Copertura Assicurativa viene prestata all'Assicurato a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti. Viene prestata altresì all'Assicurato a tutela dei diritti dei propri collaboratori, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, La Copertura Assicurativa opera per:
- a. la difesa nei procedimenti penali per Delitti Colposi previsti dal suddetto decreto. Per i Delitti Dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto "Difesa penale" del presente articolo;
- b. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore ad € 1.000,00. La Copertura opera in parziale deroga all'art. 29 Esclusioni punto 8 e 9) per la materia amministrativa.
- 2. Difesa dell'Assicurato nei casi di contestazione dell'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al GDPR Regolamento Ue 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice della Privacy). La Copertura Assicurativa opera a condizione che il titolare abbia provveduto, quando prevista, alla notificazione all'Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 37 e segg. del Regolamento Ue 2016/679. La Copertura Assicurativa viene prestata per le spese sostenute dagli Assicurati in qualità di titolare del trattamento dei dati, responsabile/i e incaricato/i del trattamento. La Copertura Assicurativa opera per:
- a. la difesa nei procedimenti penali per Delitti Colposi previsti dal suddetto decreto. Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto "Difesa penale" del presente articolo; sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o innanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista

sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o innanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di responsabilità civile, la presente Copertura Assicurativa opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 C.C., gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile. Qualora la compagnia di Responsabilità Civile non



intenda assumere la gestione del danno come da art.1917 del C.C. la sezione Tutela legale opera in forma autonoma con libera scelta del legale.

La Copertura opera in parziale deroga all'art. 29 Esclusioni punto 8 e 9 per la materia amministrativa.

3. Difesa dell'Assicurato nei casi di contestazione dell'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti). La presente Copertura Assicurativa opera in parziale deroga all'art. 29 Esclusioni punto 8 e 9 per la materia amministrativa.

Art. 29 Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- 2. controversie e Procedimenti Penali derivanti dalla proprietà o dalla quida di imbarcazioni o aeromobili;
- 3. controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza;
- 4. controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate:
- 5. fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- 6. vertenze contrattuali, giuslavoristiche e/o sindacali comprese quelle con la Società;
- 7. materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (impugnazione di delibere o qualsiasi altro atto avanti al TAR);
- 8. per i fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto dall'art 28 Casi Assicurati;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori:
- 10. relative a rapporti tra soci e/o amministratori anche in caso di operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda:
- 11. controversie/procedimenti addebitabili a colpa grave dell'Assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei Conti;
- 12. controversie/procedimenti di qualunque natura derivanti dalla proprietà o dalla guida dei veicoli a motore, imbarcazioni e/o aeromobili:
- 13. controversie/procedimenti avviati prima della data di validità della Polizza;
- 14. Sinistri relativi a fattispecie ed eventi avvenuti prima della data di Retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza;
- 15. Sinistri relativi ad errori o presunti errori professionali di cui l'Assicurato abbia avuto notizia certa/notifica certa prima della prima adesione alla presente Polizza ossia la prima data di attivazione con AIG Europe S.A. se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità.

Art. 30 Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Il Sinistro/Caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La Copertura Assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. La garanzia si estende ai Sinistri/casi assicurativi insorti nel Periodo Assicurativo comprensivo di Retroattività, ma manifestatisi e denunciati entro 2 anni dalla cessazione della Polizza. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del C.P.P.), di Invito a presentarsi (art. 375 del C.P.P.) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del C.P.P.)

Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Assicurati.

La Copertura Assicurativa si estende inoltre ai casi assicurativi insorti durante la validità di precedenti Polizza di Tutela Legale e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

- 1. la presente Polizza di AIG abbia continuità temporale ovvero segua senza alcuna interruzione la Polizza del precedente Assicuratore:
- 2. l'Assicuratore precedente abbia respinto il Sinistro perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;
- 3. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato ad AIG entro la validità della Polizza AIG;
- 4. l'Assicurato abbia tempestivamente denunciato il Sinistro al precedente Assicuratore.

AIG avvierà la gestione del caso **applicando le condizioni** della precedente Polizza, a condizione che la vertenza denunciata rientri nelle garanzie previste sia dalla Polizza del precedente Assicuratore che in quella di AIG.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di



postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 31 Retroattività

A parziale deroga dell'art. 30 Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo, la garanzia si intende operante anche per i fatti posti in essere 5 anni antecedenti la data di decorrenza della Polizza, sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della Polizza. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della Polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un'altra Assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta Assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Art. 32 Denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo

L'Assicurato e/o il Contraente deve entro 30 giorni denunciare il Sinistro/Caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II° C.C.

Art. 33 Gestione del Sinistro/Caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del Sinistro/Caso assicurativo, la Società valutata la natura e la fondatezza della denuncia conferma la portata della Copertura Assicurativa all'Assicurato per tramite del Broker. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprie carico le spese relative nel limite dei valori previsti dai parametri ministeriali vigenti al momento della liquidazione.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni Circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art 34 Libera scelta del Legale e del Perito

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale e il Perito cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza, indicandolo alla Società contestualmente alla denuncia del Sinistro.

Se l'Assicurato sceglie un Legale e/o un Perito non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.500,00. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e/o un Perito e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al guale l'Assicurato deve conferire mandato.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Legale e/o un Perito per incaricarne un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Legale. Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Legale e/o un Perito.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 35 Anticipo indennizzi

In caso di Sinistro/Caso Assicurativo la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di vertenza, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal Legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura o nota pro forma.

L'anticipo verrà riconosciuto entro il limite di € 5.000,00 per Sinistro, anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel Sinistro medesimo.

Per effetto di tali pagamenti il Massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.



In relazione agli anticipi riconosciuti dalla Società, l'Assicurato si impegna a rimborsare alla Società stessa gli importi da questa anticipati, qualora sia accertata, con Sentenza Definitiva, una delle ipotesi di esclusione dalla Copertura Assicurativa previste dalla Polizza.

Nessun anticipo verrà riconosciuto in caso di Difesa Penale per delitti dolosi (art. 28 A.2. Casi Assicurati)

Art. 36 Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 37 Recupero somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

CONTRAENTE/ASSICURATO	AIG EUROPE S.A.
	Rappresentanza Generale per l'Italia